SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

(131ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative » **(7-B)** (*D'iniziativa del senatore Menghi*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *ff. relatore* . . . . *Pag.* 2304
RODA 2304

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1961, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61 » **(1685) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2305
BRACCESI, *relatore* 2305

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1961, n. 584, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61 » **(1689) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *ff. relatore* 2306, 2307, 2308, 2309
BERGAMASCO 2308
BERTOLI 2307, 2308, 2309
CENINI 2307, 2308
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2307, 2308
GIACOMETTI 2307
PIOLA 2309
RODA 2307, 2308

« Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » **(1759)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2309, 2311
BERTOLI 2310
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2310
DE LUCA, *relatore* 2309, 2310, 2311
GALLOTTI BALBONI Luisa 2310
PIOLA 2311
RODA 2311

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertola, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Roda e Ruggeri.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative » (7-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *ff. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Spagnolli, se non si fanno osservazioni, riferirò io stesso brevemente sul disegno di legge.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame fu da noi approvato nella seduta del 25 settembre 1958. Inviato alla Camera, è stato approvato, da quel ramo del Parlamento, il 12 aprile 1961 con la seguente modifica alla fine dell'articolo 1: le parole « è elevato a 10 anni » sono state sostituite con le altre « è di 10 anni ».

Si è inteso in tal modo precisare che il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, non può essere inferiore a dieci anni.

Ritengo che tale emendamento possa essere da noi approvato.

R O D A . Desidero soltanto rilevare che una precisazione di tale genere si sarebbe potuta fare anche a mezzo di una circolare, evitando così di allungare l'*iter* del provvedimento.

P R E S I D E N T E , *ff. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, è di 10 anni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo, il quale, con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è sostituito dal seguente:

« Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, è di 10 anni ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è stabilita nella misura di un quarto di quella ordinaria.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1961, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61 » (1685)

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1961, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1961, n. 525, concernente il prelevamento di lire 200 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-61.

B R A C C E S I, *relatore*. Viene presentato alla nostra approvazione un disegno di legge per la convalidazione di un decreto del Presidente della Repubblica attraverso il quale è stata prelevata dal fondo di riserva per spese impreviste la somma di 200 milioni di lire onde sovvenire le popolazioni colpite da alluvioni, calamità, eccetera, verificatesi nel maggio scorso.

Infatti tale somma viene iscritta al capitolo n. 101 del bilancio dell'Interno « Sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonchè ad interventi di pronto soccorso ».

È facile dimostrare che la spesa ha tutto il carattere della imprevedibilità e che, è augurabile, è destinata a non ripetersi.

Risultano quindi osservate tutte le condizioni previste dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per i prelevamenti dal noto fondo di riserva.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1961, n. 584, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61 » (1689)

P R E S I D E N T E , *ff. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1961, n. 584, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura e sul quale, in sostituzione del relatore, senatore Mott, se non si fanno osservazioni, svolgerò io stesso una breve relazione.

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1961, n. 584, concernente il prelevamento di lire 750.590.500 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1961, n. 584, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, autorizza l'assegnazione di 750.590.500 agli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.

Con il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame si intende convalidare tale decreto, al fine di sopperire a delle esigenze inderogabili.

La somma sopra indicata è così distribuita tra i vari Dicasteri citati. Lire 27 milioni al Ministero del tesoro per assegni ed indennità agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 46). Al Ministero delle finanze: 4.000.000 per assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato (cap. 3). Al Ministero degli affari esteri: 108.500.000 per indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. 21) e 42.500.000 per spese eventuali all'estero (cap. 68); 8.000.000 per spese di rappresentanza e di cerimoniale (cap. 34); 175.000.000 per spese straordinarie relative al rimpatrio di connazionali residenti nel Congo (cap. 131-*bis*); 200.000.000 per il funzionamento dell'Unità ospedaliera della Croce rossa italiana inviata nel Congo per l'assistenza medica delle Forze di emergenza dell'O.N.U. (cap. 144-*bis*). Al Ministero della pubblica istruzione 1.000.000 per indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni (cap. 4) e 50.000.000 per spese per acquisti, anche per l'esercizio del diritto di prelazione, ed espropriazioni per pubblica utilità di immobili (cap. 188). Al Ministero dell'interno 10.000.000 per abbonamento, installazione e manutenzione degli impianti telefonici (cap. 64); 30.000.000 come assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci E.C.A. e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (cap. 134). Al Ministero dei lavori pubblici 40.000.000 per manutenzione e riparazione di edifici pubblici (cap. 87) e 36.590.500 per spese relative a opere già eseguite anteriormente alla liberazione (capitolo 195). Al Ministero dell'industria e del commercio 18.000.000 per fitto di locali (cap. 22).

Alle predette integrazioni, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, in base alla facoltà

di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

R O D A . Desidero rilevare che, anche se si prescinde dalle spese relative ad eventi straordinari, come, per esempio, il rimpatrio di connazionali residenti nel Congo e se si prescinde anche dall'ulteriore assegnazione di 200 milioni per provvedere alle esigenze di funzionamento dell'Unità ospedaliera della Croce rossa italiana inviata nel Congo per l'assistenza medica alle Forze di emergenza dell'O.N.U., l'importo più rilevante è sempre quello relativo al Ministero degli affari esteri.

Io mi ricordo che, anche in passato, tutte le volte che ci siamo trovati di fronte a convalidazioni di questo tipo si è dovuto constatare che la parte del leone — indipendentemente, ripeto, dal verificarsi di fatti straordinari — è sempre stata quella del Ministero degli affari esteri. Noi potremmo sempre svolgere indagini, avendone tempo e possibilità, sulle spese degli altri Ministeri e forse qualcosa riusciremmo a chiarire. Il Ministero degli affari esteri è invece è un Ministero tabù. Per esempio, qui si legge: « indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. 21) 108 milioni; spese eventuali all'estero (cap. 68) 42 milioni ». In altri termini, tutte le volte che ci vengono sottoposte delle note di variazione di spese, perchè in realtà si tratta di questo, ci troviamo di fronte alle cosiddette « spese eventuali all'estero », che si susseguono a distanza di quindici giorni, o di un mese o di un anno per importi di 100 milioni ed oltre. Con questo sistema si perde completamente la visione d'insieme delle spese, dato che si aggiungono altri importi al bilancio degli esteri, approvando il quale ci eravamo resi conto di una certa entità delle spese relative ad indennità, viaggi all'estero, missioni, eccetera. In quella sede si rileva che queste spese nel preventivo sembrano eccessive, ma non ci rendiamo conto che quello è soltanto il primo passo, il principio, perchè dopo, con queste note di variazione, altrettanto laconiche, le spese iniziali vengono moltiplicate.

Io credo che sia venuto il momento, per la Commissione finanze e tesoro, di esaminare più a fondo questo genere di spese.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Le missioni all'estero si stanno moltiplicando e non è possibile prevedere certe spese al momento in cui si approva il bilancio.

B E R T O L I . Sarebbe opportuno allora specificare come vengono spese queste somme.

P R E S I D E N T E , *ff. relatore.* Ma qui si parla, ad esempio, di assegnazione indispensabile connessa con la visita in Italia di Capi di Stato esteri, prima non prevedibile.

G I A C O M E T T I . Noi abbiamo da parecchio tempo, da sempre, seguìto il principio di respingere questi provvedimenti, perchè essi costituiscono delle note di variazione che permettono al Governo di presentare previamente un bilancio con stanziamenti di minore entità rispetto alle spese effettive.

Il nostro Gruppo, con gli altri colleghi di sinistra, ha votato contro in passato, anche senza entrare nel merito. Perciò, diamo ancora una volta voto contrario, ritenendo che non possano approvarsi queste spese.

R O D A . Io chiedo appunto che si specifichi come sono stati spesi questi denari.

B E R T O L I . In breve, gradirei sapere qual'è l'importo stanziato al capitolo 21 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

P R E S I D E N T E , *ff. relatore.* Nella voce relativa si legge: « Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero: 200 milioni ».

R O D A . Allora qui si aumenta lo stanziamento del 50 per cento.

C E N I N I . Vorrei far rilevare che nel bilancio c'è un fondo per le spese impreviste, al quale si ricorre in caso di necessità.

Già quando si predispone il bilancio si sa che accadranno eventi imprevedibili.

RODA. Noi abbiamo fatto un confronto con la voce stanziata in bilancio. Non a caso abbiamo pregato il Presidente di leggere qual'è lo stanziamento in bilancio del capitolo 21.

CENINI. Mi sembra che non sia il caso di meravigliarsi perchè una volta approvato il bilancio si presentano ogni tanto spese impreviste, per le quali c'è peraltro nel bilancio stesso un apposito fondo. Entrare nel merito dei diversi aumenti di stanziamento è altra cosa. Ma il principio è questo, che nel bilancio esiste un fondo per le spese impreviste.

RODA. Sono il primo a riconoscere che in sede di bilancio preventivo non si può essere precisi al cento per cento, però con l'andar del tempo, in base all'esperienza, si dovrebbe conoscere l'entità degli imprevisti.

CENINI. Io ho cercato di rispondere alla domanda, non sono entrato nel merito.

RODA. Sarebbe opportuno operare il confronto con gli importi stanziati in bilancio tutte le volte che vengono sottoposte alla nostra approvazione delle note di variazione di spese di questo genere.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io ritengo che basti scorrere i giornali per rendersi conto che da un anno a questa parte si sono moltiplicate le nostre missioni all'estero per i nuovi Stati africani, per tutte le riunioni tenute con l'espandersi dell'attività del Mercato comune, per le relazioni commerciali con la Russia. Tutto ciò pesa sul bilancio del Ministero degli esteri. Si tratta di spese che non è possibile prevedere nella loro interezza al momento in cui si imposta il bilancio.

BERTOLI. Sono perfettamente d'accordo con quanto hanno dichiarato i senatori Giacometti e Roda, perchè è vero che l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, stabilisce che per il prelevamento dal fondo di riserva occorre il decreto del Presidente della Repubblica; ma ciò costituisce soltanto una giustificazione formale. Noi vogliamo, invece, delle giustificazioni sostanziali, anche perchè in queste note, che sono poi note di variazione, a fianco di ciascuna spesa non viene riportato che il riferimento al capitolo del bilancio corrispondente a cui si aggiungono i fondi autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, senza alcuna specificazione.

Ora, dal capitolo 21, per esempio, rileviamo che erano stanziati 200 milioni, ed ora vediamo che ne vengono stanziati altri 100. Ma per approvare ciò occorre una giustificazione. Questo dico per quanto riguarda le spese in generale e in particolare per queste del Ministero degli esteri, che sono quelle che hanno maggiore consistenza. Per quanto riguarda poi il Ministero del tesoro, noi troviamo: « Assegni ed indennità agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 46): 27 milioni ». Vorrei sapere quanto è stanziato nel capitolo 46 del bilancio e perchè si sono spesi questi 27 milioni, tanto più che ciò avviene dopo che la Commissione ha già messo in evidenza la pericolosità di approvare delle spese senza avere sufficienti chiarimenti.

Con queste osservazioni, dichiariamo che voteremo contro la convalidazione richiesta da questo disegno di legge.

BERGAMASCO. Una breve osservazione. Nel prossimo bilancio mi sembra che sarebbe opportuno aumentare la dotazione normale e diminuire la dotazione per le spese impreviste, ciò che normalizzerebbe la situazione.

PRESIDENTE, *ff. relatore.* Io mi rendo conto della ragionevolezza dell'osservazione che per certe cifre, per certe impostazioni ci vorrebbero maggiori spiegazioni. Perchè quando si tratta di maggiori spese per infortuni, alluvioni, eccetera, non vengono sollevate obiezioni, mentre quando si tratta di maggiori stanziamenti per il fun-

zionamento di Segreterie particolari e Gabinetti la cosa diventa un po' controversa.

Se la Commissione lo ritiene opportuno, pertanto, io potrei scrivere personalmente una lettera al Presidente del Consiglio, facendo rilevare le osservazioni che in questa sede sono state fatte, per cui sarebbe desiderabile che, quando si presentano decreti di questo genere, si dessero maggiori chiarimenti.

BERTOLI. Sono d'accordo con il Presidente. Penso però che la lettera cui accennava dovrebbe essere inviata alla Presidenza del Consiglio prima che noi deliberassimo in merito al disegno di legge, per essere certi di ottenere una risposta.

PRESIDENTE, *ff. relatore* Io credo che si possa dare ora la nostra approvazione al disegno di legge, perchè sono certo che le osservazioni qui fatte verranno prese nella dovuta considerazione.

PIOLA. Resta chiaro che se non si otnesse quello che il Presidente chiederà nella sua lettera, noi non approveremmo per il futuro provvedimenti come quello in esame.

PRESIDENTE, *ff. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1759) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è molto semplice, e ad esso la Camera dei deputati ha già dato approvazione.

Si tratta di estendere agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate i provvedimenti relativi al trattamento di quiescenza che sono stati già approvati per i dipendenti degli enti locali. Si tratta, dunque, di fare un'opera di perequazione. È questo il concetto fondamentale, che sta alla base del disegno di legge.

Il trattamento di quiescenza relativo agli insegnanti d'asilo e delle scuole elementari parificate è stato disciplinato dalla legge 11 aprile 1955, n. 379. Successivamente a quella data ognuno di noi ricorda che è stata approvata la famosa legge delega, che ha previsto il conglobamento delle retribuzioni a partire dal 1° luglio 1956. Tale conglobamento, stabilito per gli impiegati dello Stato, è stato successivamente esteso anche ai dipendenti da enti locali, per i quali è stato attuato con provvedimenti a sè. Sono rimasti esclusi da quelle disposizioni gli insegnanti d'asilo e delle scuole elementari parificate. Ad essi si vuol provvedere con questo disegno di legge.

Per i dipendenti degli enti locali abbiamo la legge 5 dicembre 1959, n. 1077, che riguarda il miglioramento del trattamento di quiescenza e l'adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Con la suddetta legge, come è noto, è stato adottato un sistema di semplice e pratica attuazione, consistente nell'attribuire ai pensionati una carriera economica virtuale, il cui livello è ragguagliato alla retribuzione che presumibilmente lo stesso avrebbe per-

cepito al 1° gennaio 1958 in relazione al grado e all'anzianità di servizio.

Ora, si vuol disporre analogamente per gli insegnanti in questione. Il contenuto del disegno di legge, dunque, non è altro che l'estensione a tali insegnanti dei benefici già previsti per i dipendenti degli enti locali. I problemi relativi sono due: quello riguardante il miglioramento del trattamento di quiescenza, per i casi di future cessazioni dal servizio, in connessione ai miglioramenti del trattamento economico di attività di servizio disposti a favore dei dipendenti da enti pubblici per effetto del conglobamento della retribuzione al 1° luglio 1956; e quello relativo all'adeguamento delle pensioni in atto, al fine di conseguire una perequazione di trattamento tra vecchie e nuove pensioni.

Per la riliquidazione, ripeto, si prende come base la retribuzione percepita al 1° gennaio 1958.

GALLOTTI BALBONI LUISA. Mi si perdoni l'interruzione, ma vorrei fare una domanda: è retroattivo il provvedimento?

DE LUCA, *relatore*. Sì, nel senso che prevede la riliquidazione delle pensioni per coloro che sono già fuori servizio e che non hanno potuto usufruire delle norme cui ho fatto riferimento.

Il provvedimento, dunque, ha due scopi: migliorare il trattamento di quiescenza del personale in questione e riliquidare le pensioni già in atto.

Circa i dettagli tecnici, si tratta di addentrarsi in questioni piuttosto complesse. Io credo, pertanto, che se teniamo presente il principio di perequazione cui si ispira il disegno di legge, sui dettagli potremo, non dico passare sopra, ma fermarci quando esamineremo gli articoli, considerando che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera.

GALLOTTI BALBONI LUISA. Desidererei un chiarimento.

Io conosco scuole parificate amministrate da enti religiosi, ma le scuole in questione mi pare non siano di quel tipo, perchè quelle hanno un'amministrazione propria. Non mi rendo conto di quale tipo di scuole si tratti.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Penso che siano quelle comunali.

GALLOTTI BALBONI LUISA. Per coloro che dipendono dalle scuole comunali, per quanto io ne so, il trattamento economico è uguale a quello dei dipendenti degli enti locali.

DE LUCA, *relatore*. Sono le scuole che fanno capo alla Cassa di previdenza presso il Ministero del tesoro.

GALLOTTI BALBONI LUISA. Ma allora chi paga gli stipendi a questi insegnanti? Sono i Comuni? Fino ad ora essi avrebbero dunque avuto un trattamento economico inferiore a quello dei dipendenti comunali. Non capisco perchè.

DE LUCA, *relatore*. Perchè per loro era necessario un provvedimento a parte.

BERTOLI. Noi siamo d'accordo con il disegno di legge, per i motivi che l'hanno ispirato.

Desidererei, però, fare un'osservazione, che meriterebbe di essere presa in considerazione dal Governo.

Il nuovo sistema di liquidazione delle pensioni della Cassa enti locali è una cosa estremamente complicata. Ho un'esperienza personale piuttosto negativa in proposito, perchè alcuni anni fa, quando ero consigliere comunale e mi occupavo di questioni del genere, avevo pregato il Comune di Napoli di mandare qualche funzionario a Roma per impratichirsi del modo come venivano liquidate certe pensioni. Un funzionario è andato, è stato due mesi, ma quando è tornato ne sapeva meno di prima.

Sarebbe opportuno dunque che il Ministero del tesoro prendesse in considerazione la questione e stabilisse una specie di testo unico al fine di chiarire, non soltanto

per le Amministrazioni locali che hanno i propri dipendenti iscritti alle Casse pensioni per i dipendenti dagli enti locali, ma per gli stessi dipendenti, come viene calcolata la liquidazione delle pensioni.

DE LUCA, *relatore*. L'onere finanziario corrisponde ad un capitale di 2.500 milioni, di cui 2 miliardi sono coperti dalle disponibilità della Cassa e 500 milioni troveranno larga copertura con le maggiori contribuzioni dovute anche all'allargarsi del numero degli iscritti.

RODA. Io non voglio entrare nel merito del disegno di legge, ma desidero fare un'osservazione generale, che mi pare importante.

Ci troviamo spesso di fronte a disegni di legge che sono stati approvati dall'altro ramo del Parlamento, ma non siamo mai in grado di sapere qualcosa circa la discussione svoltasi in quella sede, ciò che ci fa rischiare, come è avvenuto ieri, di votare difformemente (parlo del mio Gruppo) dai nostri colleghi della Camera, oppure di ripetere considerazioni già svolte e, peggio ancora, di far perdere tempo preziosissimo ai rappresentanti del Governo per chiedere spiegazioni che certamente sono già state date.

Pregherei, pertanto, il Presidente di farsi parte diligente affinchè, ogni volta che si sottopone al nostro esame un provvedimento già approvato alla Camera, il disegno medesimo sia accompagnato da un resoconto della discussione, in modo che noi possiamo tempestivamente esaminarlo.

DE LUCA, *relatore*. L'osservazione è giustissima. Nel caso specifico io ho cercato di procurarmi il testo della discussione, ma non era disponibile.

RODA. Nemmeno il resoconto sommario?

DE LUCA, *relatore*. Ma in quello si dice semplicemente che il disegno di legge è stato approvato, e null'altro.

PRESIDENTE. Io ho sempre fatto quello che si chiede.

Prima di tutto, quando dobbiamo discutere un disegno di legge approvato o modificato dalla Camera, vi è sempre allegato il testo della Camera con la modificazione apportata. In secondo luogo domando sempre, per me e per il relatore, tutti gli atti dell'altro ramo del Parlamento, perchè si possa a nostra volta informare la Commissione.

RODA. Ringrazio il Presidente per questi chiarimenti.

PIOLA. Faccio osservare che se si aspettasse di avere il resoconto stenografico della seduta della Camera, vi sarebbe l'inconveniente di attendere due o tre mesi prima di approvare un disegno di legge. Per le leggi tributarie ci troviamo in condizioni migliori, perchè alla Camera sono pressochè tutte discusse in Aula, e in questo caso si chiede il resoconto sommario della seduta, che è piuttosto ampio. Viceversa, per avere lo stenografico delle sedute delle Commissioni ci vogliono due mesi, cosicchè noi dovremmo arrestare la nostra discussione fino a che non lo avessimo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono estese le norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza spettante a carico totale o parziale della Cassa stessa, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi.

Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 1958 e quella di pubblicazione della presente legge, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione, in nessun caso può

essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme di cui al comma precedente. Nel caso in cui spetti la pensione, il predetto raffronto va effettuato senza tener conto della rendita vitalizia costante, la quale compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958, in ogni caso nella nuova misura prevista all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data del 1° gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, secondo le norme contenute negli articoli dal 5 al 14 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, intendendosi, però, sostituite, ove richiamate, le disposizioni del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680, con quelle corrispondenti della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Nei casi in cui sia ricorsa per la determinazione della pensione originaria l'applicazione dell'articolo 57 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, la riliquidazione delle pensioni si effettua:

in base ai soli servizi utili con iscrizione alla Cassa, qualora i detti servizi non siano inferiori a 40 anni;

in base ai servizi di iscrizione e a quelli con detrazione, qualora i servizi resi con iscrizione alla Cassa siano inferiori a 40 anni, considerando, però, i servizi a detrazione limitatamente agli anni occorrenti fino al raggiungimento di 40 anni. In tal caso dalla pensione riliquidata si detrae una quota proporzionale al periodo di servizio considerato con detrazione, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo 57.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari